



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23_4_1_DPR_4_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2023, n. 04/Pres.

Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare l'articolo 242 ter;

VISTO l'articolo 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) secondo cui in attuazione dell'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 con regolamento regionale: a) sono definiti i criteri e le procedure ai fini della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui all' articolo 242 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, da parte della struttura regionale competente in materia di bonifiche di siti inquinati, ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo 152/2006, nonché le modalità di controllo; b) sono individuate le categorie di interventi e le opere che non necessitano della preventiva valutazione di cui alla lettera a);

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2009 con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate.»;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

SU CONFORME deliberazione n. 2009 del 23 dicembre 2022

DECRETA

1. È emanato il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate.

art. 1	oggetto
art. 2	ambito di applicazione
art. 3	criteri di valutazione
art. 4	parere nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale o di altri procedimenti autorizzativi
art. 5	procedura relativa ad interventi in edilizia libera e ad interventi soggetti a SCIA o CILA
art. 6	interventi esonerati dalla preventiva valutazione da realizzarsi previa comunicazione
art. 7	categorie di interventi esonerate dalla valutazione di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006
art. 8	interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa
art. 9	modalità di esecuzione degli interventi e delle opere
art. 10	modalità di controllo
art. 11	modifiche alla modulistica
art. 12	norma transitoria
art. 13	rinvio
art. 14	rinvio dinamico
art. 15	entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), ha ad oggetto:
 - a) la definizione dei criteri e delle procedure ai fini della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 242-ter del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), da parte della struttura regionale competente in materia di bonifiche di siti inquinati, ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo 152/2006, nonché le modalità di controllo;
 - b) l'individuazione delle categorie di interventi e opere che non necessitano della preventiva valutazione di cui alla lettera a).

art. 2 ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di interventi ed opere da realizzare nei siti oggetto di procedimenti di bonifica di competenza regionale:
 - a) interventi ed opere di cui al comma 1 dell'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo;
 - b) interventi ed opere, diverse dalla lettera a), di cui al comma 1 bis dell'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006;

- c) interventi ed opere, diversi dalla lettera a), che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.).
- 2. Nel caso in cui sia stata approvata l'analisi di rischio sito specifica di cui all'articolo 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 152/2006 e l'intervento o l'opera incidano sul modello concettuale del sito, preliminarmente alla procedura di cui al presente regolamento, deve essere approvata una nuova analisi di rischio ai sensi dell'articolo 242, comma 4.

art. 3 criteri di valutazione

- 1. Il Servizio competente in materia di siti contaminati nel verificare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 valuta:
 - a) le interferenze con le matrici ambientali;
 - b) le interferenze con l'esecuzione e il completamento della bonifica, compresa la messa in sicurezza operativa o permanente;
 - c) le interferenze con la caratterizzazione del sito nonché con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione in corso;
 - d) la non incidenza dell'intervento o dell'opera sul modello concettuale del sito, nel caso in cui sia stata approvata l'analisi di rischio sito specifica di cui all'articolo 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 152/2006;
 - e) i rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

art. 4 parere nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale o di altri procedimenti autorizzativi

- 1. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento o dell'opera di cui all'articolo 2 sia soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale o al rilascio di atti autorizzativi, compreso il permesso di costruire, il soggetto proponente allega alla relativa istanza la seguente documentazione:
 - a) istanza di parere secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, comprensiva dell'attestazione che l'intervento o l'opera rientrino tra quelli individuati all'articolo 2;
 - b) relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia, che includa almeno:
 - 1) le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale;
 - 2) le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto;
 - 3) la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda;
 - 4) una breve descrizione delle attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, ecc.);
 - c) nel caso in cui il sito non sia stato ancora caratterizzato ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 152/2006:
 - 1) esiti del piano di indagini preliminari, concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) secondo quanto previsto all'articolo 242 ter, comma 4, lettera a);

- 2) relazione concernente la tipologia dei contaminanti di cui è rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), nonché i percorsi di esposizione con indicazione dei possibili bersagli;
 - d) nel caso in cui il sito sia caratterizzato ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 152/2006:
 - 1) gli esiti dell'eventuale piano di dettaglio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, solo ove ritenuto necessario dall' ARPA al fine di confermare il quadro ambientale definito sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio approvati;
 - 2) relazione di sintesi dello stato del procedimento di bonifica e delle verifiche già eseguite con i relativi risultati ed esiti;
 - e) relazione che attesti, sulla base delle modalità tecniche di realizzazione, che l'intervento o l'opera da realizzare non pregiudicano o interferiscono con l'esecuzione e il completamento delle attività di bonifica, compresi eventuali monitoraggi in corso;
 - f) relazione relativa agli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 81/2008, che tenga conto degli esiti della relazione di cui alla lettera d) oppure degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica di cui all'articolo 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 152/2006 ove approvata.
2. Il Servizio competente in materia di siti contaminati esprime il proprio parere vincolante secondo le modalità e nei termini previsti dalle normative di settore e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avvalendosi del supporto tecnico istruttorio dell'ARPA e dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

art. 5 procedura relativa ad interventi in edilizia libera e ad interventi soggetti a SCIA o CILA

1. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento o dell'opera di cui all'articolo 2 implichi interventi da eseguirsi in regime di edilizia libera oppure interventi assoggettati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il soggetto proponente, prima dell'inizio dei lavori e comunque preliminarmente alla presentazione della CILA o SCIA, acquisisce il parere vincolante del Servizio competente in materia di siti contaminati.
2. L'istanza di parere è presentata telematicamente mediante posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di siti contaminati utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente regolamento. All'istanza è allegata la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a f).
3. Il Servizio competente in materia di siti contaminati conclude il procedimento entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, con l'emissione del parere di cui al comma 1, avvalendosi del supporto tecnico istruttorio dell'ARPA e dell'Azienda sanitaria competente per territorio.
4. In caso di SCIA, in alternativa a quanto previsto al comma 1, il proponente può optare per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 26, comma 2 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). In tal caso, sono osservate le disposizioni di cui all'articolo 4.

art. 6 interventi esonerati dalla preventiva valutazione da realizzarsi previa comunicazione

1. Sono esonerate dalla preventiva valutazione di cui articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 le seguenti categorie di interventi e opere:

- a) gli allacciamenti alle reti di pubblici servizi a condizione che comportino una movimentazione di terreno non superiore a quaranta metri cubi e la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 m dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
 - b) gli interventi di manutenzione delle infrastrutture a rete, incluse a titolo esemplificativo le reti stradale, ferroviaria, fognaria, idrica, di distribuzione dell'energia, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica, a condizione che tali opere non comportino una modifica del tracciato esistente;
 - c) gli interventi e le opere da realizzarsi in siti in cui sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 152/2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli o delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli, a condizione che non interferiscano con le acque sotterranee e non implicino una variazione del modello concettuale approvato ai sensi dell'articolo 242, comma 4 del decreto legislativo 152/2006.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori, da inviarsi tramite posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di siti contaminati, utilizzando il modello di cui all'allegato B. Alla comunicazione di inizio dei lavori sono allegati:
- a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia, che includa almeno:
 - 1) le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale;
 - 2) le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto;
 - 3) la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda;
 - 4) una breve descrizione delle attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, ecc.);
 - b) relazione tecnica asseverata nella quale il tecnico abilitato attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori non interferiscono con l'esecuzione e il completamento della bonifica, compresa la messa in sicurezza operativa o permanente, e che in fase di realizzazione degli stessi saranno adottate tutte le necessarie cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) la relazione asseverata attesta altresì che l'intervento o l'opera non interferiscono con le acque sotterranee e non implicano una variazione del modello concettuale dell'articolo 242, comma 4 del decreto legislativo 152/2006.

art. 7 categorie di interventi esonerate dalla valutazione di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, sono esonerate dalla valutazione di cui articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 le seguenti ulteriori categorie di interventi e opere:
- a) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti;
 - b) riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti strutturali e non degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, che non comportino mutamento della destinazione urbanistica o incremento degli standard urbanistici;
 - c) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari esistenti, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
 - d) opere necessarie a mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici esistenti e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;

- e) installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- f) strutture temporanee di cantiere, quali ponteggi, wc chimici, baracche, containers;
- g) interventi di installazione delle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- h) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici;
- i) posa in opera di container temporanei o simili ad uso deposito;
- j) interventi di risparmio energetico sugli involucri degli edifici, che comportino limitate aumenti di volumetria;
- k) opere di sgombero, smontaggio, smantellamento e rimozione di attrezzature, macchinari di produzione e simili;
- l) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità;
- m) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- n) ogni altro intervento che non comporti scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli né ulteriore occupazione permanente di suolo.

Art. 8 interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa

1. Laddove si intenda effettuare uno o più interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, ultimo periodo, e 242ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il proponente ne dà comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori, all'ARPA, dandone notizia anche alla Servizio regionale competente in materia di siti contaminati.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attività di messa in sicurezza operativa, l'ARPA dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il predetto termine, gli interventi e le opere si intendono assentiti.

art. 9 modalità di esecuzione degli interventi e delle opere

1. Gli interventi di cui al presente regolamento osservano le modalità di scavo e gestione dei terreni movimentati di cui all' articolo 242 ter, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 152/2006.

art. 10 modalità di controllo

1. Il Servizio competente in materia di siti contaminati, avvalendosi dell'ARPA se ritenuto necessario, dispone controlli anche a campione in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, sia attraverso verifiche in loco, durante il periodo di esecuzione degli interventi, sia attraverso verifiche documentali.

art. 11 modifiche alla modulistica

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di siti contaminati si provvede alle eventuali modifiche degli allegati A e B del presente regolamento.

art. 12 norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche alle istanze in corso d'istruttoria presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 152/2006 e al decreto del Presidente della Repubblica 120/2017.

art. 14 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 4, comma 1, lettera a) e all'articolo 5, comma 2)

DOMANDA DI PARERE DI CUI ALL' ARTICOLO 242 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
 sostenibile
 Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Per conoscenza

All'ARPA FVG

All'Azienda sanitaria _____ (competente per territorio)

Oggetto: Domanda di parere per la preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 di cui all' articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006. Sito " _____".

In caso di compilazione come PERSONA FISICA			
Nome e Cognome* ¹			
Luogo di nascita*		Data di nascita*	
Comune di residenza*		Provincia*	
Indirizzo* (via, località, n. civico, CAP, Provincia)			
Telefono		e_mail*	
		PEC	
In caso di compilazione come PERSONA GIURIDICA			
Società/Pubblica Amministrazione/Altro*			
Nome e Cognome del Legale Rappresentante/Procuratore/Altro*			
Qualifica (precisare se Legale Rappresentante/Procuratore/Altro)*			
Codice Fiscale/P.IVA*			
Indirizzo* (via, località, n. civico, CAP, Provincia)			
Telefono*		e_mail	
		PEC*	

presso il sito:

¹ I dati indicati con l'asterisco sono obbligatori.

Codice identificativo sito	
Denominazione sito, indirizzo*	
Dati catastali del sito (sezione, foglio, particella)*	
Dati catastali dell'area di intervento ² (sezione, foglio, particella)*	
Destinazione d'uso prevista dal PRG*	
Superficie dell'area di intervento (mq)*	

in qualità di:

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Proprietario | <input type="checkbox"/> Utilizzatore dell'area | <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare |
| <input type="checkbox"/> PA | <input type="checkbox"/> Altro _____ | |

CHIEDE

ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 la valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo

DICHIARA

che l'intervento/opera in progetto rientra nel campo di applicazione dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 in quanto appartenente alla seguente tipologia (*indicare la fattispecie di cui all'art. 242-ter, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs 152/2006 e all'art. 25 del D.P.R. 120/2017*):

- Interventi di cui al comma 1 dell'articolo 242 ter:
- progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
- opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno

² Per area di intervento si intende l'area all'interno del sito interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere in oggetto.

inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente;

opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo;

opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 152/2006;

altra tipologia di intervento non rientrante nel comma 1 dell'articolo 242 ter da realizzare in area caratterizzata, con analisi di rischio approvata:

occupazione permanente di suolo, anche in assenza di scavo ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006

attività di scavo ai sensi dell'articolo 25 del DPR 120/2017

Descrizione dell'intervento/opera:

in relazione alla caratterizzazione dell'area:

che il sito oggetto dell'intervento è stato caratterizzato ed è stata elaborata l'analisi di rischio³ ai sensi del Titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e i relativi esiti sono stati approvati con decreto di

che il sito oggetto dell'intervento non è stato caratterizzato ai sensi del Titolo V parte quarta del D.Lgs 152/2006;

che nel sito oggetto dell'intervento è stato eseguito il piano di caratterizzazione i cui risultati sono stati approvati con decreto _____;

Piano di indagini preliminari di cui all'art. 242 ter, comma 4 lett. a):

è stato eseguito;

non è stato eseguito in quanto non necessario su indicazione di ARPA FVG (allegare nota)

³ Specificare se gli esiti della caratterizzazione e l'analisi di rischio non sono stati approvati in un'unica fase, indicando eventualmente i decreti di approvazione sia degli esiti della caratterizzazione che dell'analisi di rischio. Qualora non sia stata elaborata l'analisi di rischio barrare la rispettiva voce.

- che è presente un'attività di Messa In Sicurezza Operativa (MISO) già in essere di cui all'art. 240 comma 1 lett. n) del D.Lgs. 152/2006;
- che è presente un'attività di Messa In Sicurezza permanente (MISP);
- che le eventuali attività di scavo saranno effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;
 - che l'intervento o l'opera non incidono sul modello concettuale del sito, nel caso in cui sia stata approvata l'analisi di rischio sito specifica di cui all'art. 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 152/2006;

COMUNICA

che i dati del professionista abilitato referente tecnico per gli aspetti ambientali sono:

Azienda			
Nome e Cognome* ⁴			
Qualifica professionale*		n. iscrizione Ordine/Albo	
Comune*		Provincia*	
Indirizzo* (via, località, n. civico, CAP, Provincia)			
Telefono*	e_mail	PEC*	

- che i soggetti proprietari dell'area oggetto di intervento sono⁵:

Soggetti proprietari*	Contatti (indirizzo/email/PEC/telefono)	Note

ALLEGA:

⁴ I dati indicati con l'asterisco sono obbligatori nel caso in cui vengano compilate le tabelle.

⁵ Compilare nel caso in cui l'istante sia diverso dal proprietario.

<input type="checkbox"/>	relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento
<input type="checkbox"/>	esiti del piano di indagini preliminari, concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) secondo quanto previsto all'articolo 242 ter, comma 4, lettera a) (<u>per i siti non caratterizzati</u>)
<input type="checkbox"/>	relazione concernente la tipologia dei contaminanti di cui è rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), nonché i percorsi di esposizione con indicazione dei possibili bersagli (<u>per i siti non caratterizzati</u>)
<input type="checkbox"/>	gli esiti dell'eventuale piano di dettaglio di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, solo ove ritenuto necessario dall' ARPA al fine di confermare il quadro ambientale definito sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio approvati (<u>per i siti caratterizzati</u>)
<input type="checkbox"/>	relazione di sintesi dello stato del procedimento di bonifica e delle verifiche già eseguite con i relativi risultati ed esiti (<u>per i siti caratterizzati</u>)
<input type="checkbox"/>	relazione che attesti, sulla base delle modalità tecniche di realizzazione, che l'intervento o l'opera da realizzare non pregiudicano o interferiscono con l'esecuzione e il completamento delle attività di bonifica, compresi eventuali monitoraggi in corso
<input type="checkbox"/>	relazione relativa agli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 81/2008, che tenga conto degli esiti della relazione di cui alla lettera d) oppure degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica di cui all'articolo 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 152/2006 ove approvata
<input type="checkbox"/>	copia della carta d'identità del sottoscrittore, salvo il caso di firma digitale
<input type="checkbox"/>	ALTRO: _____

Informativa sulla privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che:

Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento:

- **il Titolare del trattamento dei dati personali** di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e recapito: e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: regione.friuliveneziaigiulia@certregione.fvg.it
- **il Responsabile della protezione dei dati** (RPD) è reperibile ai seguenti indirizzi: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e-mail: privacy@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it;
- **il Responsabile del trattamento dei dati personali** è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste Tel. +39 040 373 7111.

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale

automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento;

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore;

Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Data _____

Firma⁽¹⁾ _____

* dati obbligatori

(1) Allegare fotocopia del documento d'identità, salvo il caso di firma digitale.

ALLEGATO B

(riferito all'articolo 6, comma 2)

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEI LAVORI

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
 sostenibile
 Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Per conoscenza

All'ARPA FVG

All'Azienda sanitaria _____ (competente per territorio)

Oggetto: Comunicazione di inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento. Sito
 "_____".

In caso di compilazione come PERSONA FISICA			
Nome e Cognome*			
Luogo di nascita*		Data di nascita*	
Comune di residenza*		Provincia*	
Indirizzo* (via, località, n. civico, CAP, Provincia)			
Telefono		e_mail*	PEC
In caso di compilazione come PERSONA GIURIDICA			
Società/Pubblica Amministrazione/Altro*			
Nome e Cognome del Legale Rappresentante/Procuratore/Altro*			
Qualifica (precisare se Legale Rappresentante/Procuratore/Altro)*			
Codice Fiscale/P.IVA*			
Indirizzo* (via, località, n. civico, CAP,			

Provincia)		
Telefono*	e_mail	PEC*

presso il sito:

Codice identificativo sito	
Denominazione sito, indirizzo*	
Dati catastali del sito (sezione, foglio, particella)*	
Dati catastali dell'area di intervento ⁶ (sezione, foglio, particella)*	
Destinazione d'uso prevista dal PRG*	
Superficie dell'area di intervento (mq)*	

in qualità di:

<input type="checkbox"/> Proprietario	<input type="checkbox"/> Utilizzatore dell'area	<input type="checkbox"/> Curatore fallimentare
<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> Altro _____	

COMUNICA:

- che saranno eseguiti i seguenti interventi previsti all'articolo 6 del regolamento:
 - allacciamenti alle reti di pubblici servizi che comportino una movimentazione di terreno non superiore a quaranta metri cubi e la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 m dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
 - interventi di manutenzione delle infrastrutture a rete, incluse a titolo esemplificativo, le reti stradale, ferroviaria, fognaria, idrica, di distribuzione di energia, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica, che non comportino una modifica del tracciato esistente;
 - interventi e opere da realizzarsi in siti in cui sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli o delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli, che non interferiscano con le acque sotterranee e non implicino una variazione del modello concettuale approvato ai sensi dell'articolo 242, comma 4 del decreto legislativo 152/2006.
- con data presunta di inizio _____

⁶ Per area di intervento si intende l'area all'interno del sito interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere in oggetto.

A tal fine ALLEGA:

- a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del regolamento;
- b) relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del regolamento.

Data _____

Firma⁽¹⁾ _____

* dati obbligatori

(1) Allegare fotocopia del documento d'identità, salvo il caso di firma digitale.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA